Documento 16/03/2007 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 16/03/2007

Riferimento Protocollo CNI n. 1187 del 16/03/2007

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale se tra i tecnici abilitati agli interventi di riqualificazione energetica di cui al DM 19 febbraio 2007 possano rientrare tutti gli Ingegneri iscritti alle sezioni A e B, oppure se vi siano delle restrizioni in base ai settori di appartenenza.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo si rileva che il dato testuale della disposizione in esame ("Per tecnico abilitato si intende un soggetto".iscritto agli Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai Collegi professionali di geometri o dei periti industriali.) non distingue tra iscritti alla sezione A e iscritti alla sezione B dell'Albo (v. art. 1, comma 6, DM 19 febbraio 2007 cit.).

Il decreto ministeriale, dunque, pur essendo senz'altro successivo al DPR 5/6/2001 n. 328, non contiene alcuna limitazione o riserva delle competenze in questione ai soli iscritti alla sezione A dell'albo.

E nemmeno una riserva a favore di alcuni settori soltanto della sezione A o B.

In secondo luogo, "nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente", il decreto considera soggetto abilitato anche l'iscritto ai Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali.

Dal momento che le prestazioni in discussione vengono riconosciute appartenenti alla competenza di un tecnico diplomato quale il geometra, non pare possibile - in assenza di diverse e ulteriori indicazione legislative - escludere gli iscritti alla sezione B dell'albo degli Ingegneri da tale sfera di attribuzioni, non essendo certo quella degli Ingegneri inferiore a quella dei Geometri.

D’altra parte gli interventi previsti dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in via generale, non risultano presupporre il possesso di cognizioni tecniche superiori, proprie degli studi specialistici.

A parere del Consiglio Nazionale, quindi, le prestazioni suddette devono ritenersi formare oggetto anche dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B dell’albo degli Ingegneri nei limiti e "nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente".

Fatta salva, ovviamente, ogni diversa interpretazione dell’Autorità governativa competente in materia.

Allegato: DM 19 febbraio 2007.